

# CAPITOLO II

## TECNICHE DI REDAZIONE DELL'ATTO GIUDIZIARIO IN MATERIA REGOLATA DAL DIRITTO PRIVATO

**SOMMARIO:** **1.** Le tipologie di atti giudiziari di diritto privato. - **2.** L'atto giudiziario di diritto privato che impone l'analisi "di istituti e problematiche" di diritto civile. - **2.1.** Guida e svolgimento di un atto giudiziario con questioni di diritto civile: traccia assegnata all'esame del 2012. atto: comparsa di costituzione e risposta in opposizione a decreto ingiuntivo – limiti alla prova orale in materiale contrattuale e in tema di adempimento delle obbligazioni pecuniarie.. - **3.** L'atto giudiziario di diritto privato che impone l'analisi "di istituti e problematiche" di diritto processuale civile. - **3.1.** Guida e svolgimento di un atto giudiziario con questioni di diritto processuale civile: traccia assegnata all'esame del 2010. atto: memoria di costituzione in procedimento cautelare ex art. 700 cod. proc. civ. – esclusione del socio – ammissibilità della domanda cautelare.

### 1. LE TIPOLOGIE DI ATTI GIUDIZIARI DI DIRITTO PRIVATO.

#### Atto di citazione

##### EPIGRAFE

..... DI .....

ATTO DI CITAZIONE

PER

....., nato a ..... (.....), il .../.../..., cod. fisc.: ....., residente in ..... (.....), alla via ....., elettivamente domiciliato in ..... alla via ..... n. ...., presso lo studio dell'Avv. ...., cod. fisc.: ..... – che lo rappresenta e difende, giusta procura stesa in calce al presente atto – che indica ....., quale numero di fax e ....., quale indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata), comunicata al proprio ordine, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti teletrasmessi.

##### REGOLE GENERALI

L'atto con il quale si esercita il c.d. potere di azione, facendo valere un diritto nell'ambito di un processo a cognizione piena, assume forma diversa a seconda che si versi nel rito ordinario, che inizia con l'**atto di citazione ad udienza fissa**, il cui contenuto è contemplato dall'**art. 163 cod. proc. civ.**, oppure nel rito speciale del lavoro, nel quale caso, l'atto introduttivo sarà il ricorso (art. 414 cod. proc. civ.).

Ai fini della individuazione della autorità giudiziaria alla quale indirizzare l'atto, il **giudice di pace** è competente per le cause relative a beni mobili di valore fino a 5.000 euro e per le cause di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e di natanti fino a 20.000 euro (competenza per **valore**).

Il giudice di pace, poi, è competente qualunque sia il valore per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità, per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case ed infine per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali (competenza per **materia**).

L'art. 7 cod. proc. civ. attribuisce la competenza limitatamente al giudizio di cognizione (compreso il procedimento sommario per decreto ingiuntivo), con esclusione di competenza in materia esecutiva (non peraltro sulle opposizioni all'esecuzione ex artt. 615 e 619 cod. proc. civ.), cautelare (ad eccezione dei procedimenti di istruzione preventiva) e di volontaria giurisdizione (anche in questo caso con le specifiche eccezioni presenti nei procedimenti di: 1) nomina del curatore speciale; 2) apposizione di sigilli; 3) copia e collazione di atti pubblici (VULLO).

La riduzione della domanda, in corso di causa, da parte dell'attore, come non può ricondurre nell'ambito della competenza del giudice adito una domanda che originariamente eccedeva la sua competenza per valore, così non è idonea a far rientrare tra le cause che il giudice di pace decide secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., quella introdotta con una domanda che in base al *petitum* originario ne era esclusa (Cass. civ., sez. II, 20 aprile 2006, n. 9250).

Il **tribunale** è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice ed è altresì esclusivamente competente per tutte le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso, per l'esecuzione forzata e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile (**art. 9 cod. proc. civ.**).

#### \* ERRORI GRAVISSIMI

- mancata indicazione dell'autorità giudiziaria competente;
- errata indicazione dell'autorità giudiziaria competente (ad es.: giudice di pace in luogo del tribunale o viceversa).

#### \* ERRORI GRAVI

- indicazione dell'autorità giudiziaria competente territorialmente in base alla corte di appello in cui si svolge la prova di esame (errore frequentissimo) in assenza di indicazioni della traccia o in presenza di indicazioni di una città diversa.

#### \* ERRORI LIEVI

- indicazione della procura a margine quando, invece, viene riportata in calce all'atto (conviene metterla sempre in calce).

#### REGOLE GENERALI

Ai sensi del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 convertito, con modificazioni, in L. 15 luglio 2011, n. 111,